

Codice A1816A

D.D. 19 dicembre 2018, n. 4197

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 5876) - Fiume Bormida - Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n 4409/A1816A del 28/12/2017 per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione e restituzione nel fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Bergolo, Torre Bormida e Cortemilia (CN). Richiedente: Tipolitografia Cavallero Giovanni - Cortemilia.

Premesso che in data 13/12/2018 il Sig. Giovanni Cavallero in qualità di titolare della Tipolitografia Cavallero Giovanni con sede legale in strada Valle Bormida n. 25 – Cortemilia, nonché titolare della Concessione di Derivazione acqua pubblica n. 5997 assentita dalla Provincia di Cuneo con D.D. n. 3314 del 24/10/2016 per un impianto idroelettrico sul fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Bergolo, Torre Bormida e Cortemilia, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica D.D. n. 4409 del 28/12/2017, rilasciata dal Settore scrivente per la realizzazione degli interventi previsti in alveo;

Visto che i lavori in argomento, ai sensi del punto 6 della succitata D.D. 4409/2017, dovevano essere eseguiti entro il termine di anni uno a far data dal 28/12/2017 e quindi entro il 28/12/2018;

Considerato che il richiedente ha motivato la richiesta precisando in data 17/12/2018, con dichiarazione del progettista incaricato, che lo stato dei luoghi è invariato rispetto a quello rappresentato nel progetto esaminato ed autorizzato con la precedente autorizzazione idraulica;

Considerato che a seguito di sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore, la proroga di anni uno del termine inizialmente stabilito (nuova scadenza 28/12/2019) è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di concedere la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 28/12/2018, del termine per l'esecuzione dei lavori autorizzati con la Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 4409 del 28/12/2017 del Settore scrivente (nuova scadenza 28/12/2019), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla D.D. n. 4409/2017, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi previsti dalla suddetta autorizzazione che, anche se non trascritti, si richiamano integralmente;
- la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Luca Menardi